

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2076 del 21/04/2017
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO SUPERFICIALI TORRENTE BEVANO PROC RA11A0007 COMUNE DI RAVENNA (RA), LOC. CASTIGLIONE DI RAVENNA RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA BEVANELLA DI MAZZOTTI MICHELE E C. SOCIETA' SEMPLICE USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON UNIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI RA11A0007 E RA12A0016 CON CONTESTUALE CAMBIO DI TITOLARITA E VARIANTE SOSTANZIALE PER AGGIUNTA NUOVO PUNTO DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2135 del 21/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO SUPERFICIALI
TORRENTE BEVANO
PROC RA11A0007
COMUNE DI RAVENNA (RA), LOC. CASTIGLIONE DI RAVENNA
RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA BEVANELLA
DI MAZZOTTI MICHELE E C. SOCIETA' SEMPLICE
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON UNIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI
RA11A0007 E RA12A0016 CON CONTESTUALE CAMBIO DI TITOLARITA E VARIANTE
SOSTANZIALE PER AGGIUNTA NUOVO PUNTO DI PRELIEVO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed

- attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
 - la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
 - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
 - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
 - le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 434 del 22/01/2013 è stata assentita alla ditta Mazzotti Giulia, CF MZZGLI76P42A944X, la concessione n. RA11A0007 per la derivazione di acque dal torrente Bevano per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 18.000 mc, in comune di Ravenna loc. Castiglione di Ravenna, distinto al foglio 90, mapp. 7, ad irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2015;
- la ditta Mazzotti Giulia ha presentato domanda di rinnovo della concessione n. RA11A0007 in data 09/10/2015, protocollo regionale n. PG/2015/743308;
- con determinazione dirigenziale regionale n. 1275 del 18/02/2013 è stata assentita alla ditta Mazzotti Giulia, CF MZZGLI76P42A944X, la concessione n. RA12A0016 per la derivazione di acque dal torrente Bevano per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 12.000 mc, in comune di Ravenna loc. Castiglione di Ravenna, distinto al foglio 89, mapp. 79, ad irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2015;

- la ditta Mazzotti Giulia ha presentato domanda di rinnovo della concessione n. RA12A0016 in data 09/10/2015, protocollo regionale n. PG/2015/743247;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata da Mazzotti Michele, legale rappresentante della Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele e C. S.S., C.F. 00704930395, registrata al protocollo Arpae n. PGRA/2017/681 in data 19/01/2017 con cui chiede il cambio di titolarità alle due concessioni n. RA11A0007 e RA12A0016 e la loro unificazione, con variante sostanziale per aggiunta di nuovo punto di prelievo senza modifica della quantità massima prelevata;
- delle successive integrazioni e precisazione registrate al protocollo Arpae n. PGRA/2017/1343 del 02/02/2017, n. PGRA/2017/4142 del 24/03/2017 e n. PGRA/2017/5055 del 12/04/2017;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 66,60 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per uso irrigazione agricola è pari a circa 30.000 mc/anno;
- la derivazione viene effettuata utilizzando sempre il punto 1 di derivazione ed in alternativa il punto 2 o il 3;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II del Regolamento Regionale n. 41/2001 artt. 5 e segg.;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a richiedere la pubblicazione la domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n. 43 in data 22/02/2017;
- che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota registrata al protocollo Arpae n. PGRA/2017/1773 del 10/02/2017, con la quale la Provincia di Ravenna ha trasmesso il parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - venga garantito l'effettivo rispetto del DMV;
 - installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;
 - indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
- della nota registrata al protocollo Arpae n. PGRA/2017/2225 del 20/02/2017 con cui l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli esprime parere favorevole per il prelievo di acqua superficiale con le seguenti prescrizioni:
 - che venga assicurato il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale pari a 0,007 mc/secondo per i mesi da maggio a settembre e pari a 0,009 mc/secondo per i mesi da ottobre ad aprile, determinato dalla DGR 2067/2015 per la sezione di chiusura;
 - che siano previsti monitoraggi qualitativi sulla base di un programma predisposto dall'utente e da sottoporre alla validazione del Servizio regionale Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici;
- della nota assunta a protocollo Arpae n. PGRA/2017/3665 in data 15/03/2017 con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna dichiara che per quanto di competenza:
 - la Ditta in oggetto risulta inclusa all'interno dell'areale servito dal canale consorziale Bevanella per una superficie complessiva di Ha 313,57 ed è titolare delle autorizzazioni n. 6382 e 8512;
 - l'approvvigionamento di acque di provenienza CER convogliate tramite il canale Bevanella, avviene nel periodo 01 marzo/31 ottobre di ogni anno;
- della determinazione n. 648 del 8.3.2017, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- della nota di trasmissione del suddetto nulla osta da parte del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. PGRA/2017/5310 del 18.4.2017 con cui si precisa che lo spostamento del punto di prelievo n. 3 richiesto con integrazione n. PGRA/2017/4142 del 24/03/2017, risulta irrilevante dal punto di vista idraulico, non comportando alcuna modifica alle prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale di N.O.I. n. 648 del 08.03.2017;

DATO conto che:

- in relazione alla nota del Consorzio di Bonifica della Romagna assunta a protocollo Arpae n. PGRA/2017/3665 in data 15/03/2017 la scrivente Struttura ha inviato alla Ditta richiedente preavviso di emissione di provvedimento di diniego con nota prot. Arpae n. PGRA/2017/4924 in data 10/04/2017;
- che la ditta richiedente ha presentato le proprie controdeduzioni con nota registrata al prot. Arpae n. PGRA/2017/5055 in data 12/04/2017 esprimendo le seguenti considerazioni e richieste:
 - L'approvvigionamento che avviene dal Canale Bevanella non permette di soddisfare tutte le esigenze idriche della proprietà, in quanto si tratta di

appezzamenti di grosse dimensioni e le zone più a ridosso del fiume Bevano non possono essere servite con acqua consortile;

- La cosa risulta anche dalla campitura in colore delle aree servite allagata al parere del Consorzio.
- Pertanto si chiede di rilasciare la concessione in quanto non esiste di fatto altra fonte superficiale alternativa al prelievo dal fiume Bevano.

RITENUTO quindi che le controdeduzioni presentate dalla Ditta richiedente siano accoglibili e che quindi le considerazioni del Consorzio di Bonifica siano superabili in quanto le aree per cui è richiesta la derivazione sono troppo distanti dal canale Bevanella e non servite effettivamente dal Consorzio;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

- **120000000000 3 ER – Torrente Bevano – Sezione chiusura: SS 16**
STATO chimico BUONO
STATO ecologico SUFFICIENTE

VALUTATO in specifico che:

- Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo.
- la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del DMV pari a 0,07 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,09 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile come previsto dal Piano di gestione e dall'Autorità di Bacino;

ACCERTATA inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 36.00.00 per cipolla irrigata con rotolone, con una richiesta di 30.000 mc annui, la quantità di risorsa richiesta è compatibile per la tipologia di utilizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016.

DATO CONTO che i canoni per l'anno 2017 devono essere determinati sulla base del volume concesso, che risulta essere di 30.000 mc, per cui assommano a 120,00 € sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 1792/2016;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita e con le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nel relativo disciplinare, la concessione possa essere rilasciata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41;

DATO CONTO che, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene possa essere restituito alla ditta Mazzotti Giulia srl, CF MZZGLI76P42A944X l'importo dei depositi cauzionali versati a suo tempo alla Regione per le due concessioni;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebutti;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di unificare le concessioni RA12A0016 e RA11A0007 in un'unica concessione mantenendo il numero di procedimento RA11A0007;
2. di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria alla ditta Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele e C. S.S., C.F. 00704930395, dal torrente Bevano in sponda destra, in località Castiglione di Ravenna del comune di Ravenna (RA), ad uso irrigazione agricola con cambio di titolarità dal precedente concessionario Mazzotti Giulia;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 66,60 corrispondente per un volume complessivo annuo di circa mc 30.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2026 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 648 del 08.03.2017, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
7. di dare conto che i pagamenti relativi alle annualità precedenti il 2017 sono regolari;
8. di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento del canone per **l'anno 2017 per l'utilizzo della risorsa idrica, quantificato in € 120,00**, salvo conguaglio, che potrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento o entro il termine del 31 marzo dell'anno 2017. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
9. di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento del canone per **l'anno 2017 per i due attraversamenti di area demaniale** utilizzati ogni anno, quantificati in 150,15 € ciascuno, per un totale di **€ 300,30**, salvo conguaglio, che potrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento o entro il termine del 31 marzo dell'anno 2017. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
10. di fissare in **€ 750,00 l'importo del deposito cauzionale** per l'utilizzo della risorsa idrica e per i due attraversamenti che vengono utilizzati ogni anno, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione

- e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
11. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti oltre al versamento del deposito cauzionale;
 12. di stabilire che i depositi cauzionali a suo tempo versati per le concessioni RA11A0007 pari ad euro 201,65 e RA12A00016 pari ad euro 201,65, verranno restituiti con atto successivo;
 13. di dare atto che, in data 06/10/2015, sono state versate, all'atto della presentazione delle domande di rinnovo, **le spese di istruttoria** pari complessivamente ad € 174,00, che **devono essere quindi integrate per € 21,00** in quanto l'unificazione di due concessioni semplificate con variante sostanziale è assimilabile ad una nuova concessione di derivazione ordinaria, le cui spese e di istruttoria sono pari ad euro 195,00
 14. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 15. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 16. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.E.R del presente atto;
 17. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 18. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 19. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 20. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Bevano per uso irrigazione agricola richiesta dalla ditta Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele e C. S.S., C.F. 00704930395, Pratica n. RA11A0007.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene, mediante opere mobili, poste sull'argine destro del torrente Bevano, costituite da:

- una pompa Rovatti collegata collegata alla presa di forza della trattrice con portata massima di 33,30 dotata di contatore volumetrico;
- tubo di pescaggio con diametro 80 mm circa;

Il prelievo è ubicato in località Castiglione di Ravenna nel Comune di Ravenna, e verrà effettuato ogni anno da due dei tre punti autorizzati:

- punto 1 (ex RA11A0007) Foglio 90 Mapp. 7
- punto 2 (ex RA12A0016) Foglio 89 Mapp. 79
- punto 3 (nuovo punto aggiunto) Foglio 105 Mapp. 158

avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:

- Punto1 X: 758.940 Y: 4.910.790
- Punto 2 X: 758.387 Y: 4.909.302
- Punto 3 X: 758.483 Y: 4.908.643

La risorsa servirà ad irrigare una superficie di terreno di Ha 36.00.00 a cipolla con rotolone;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- punto 1 (ex RA11A0007) 33,30 l/s 18.000 mc/anno
- punto 2 (ex RA12A0016) 33,30 l/s 12.000 mc/anno
- punto 3 (nuovo punto aggiunto) 33,30 l/s 12.000 mc/anno

Non possono essere mai utilizzati contemporaneamente tre punti di prelievo e non possono essere superate le sottostanti quantità complessive di prelievo di risorsa idrica.

- **portata massima complessiva l/s 66,60 l/s;**
- **volume annuo massimo di prelievo complessivo circa mc 30.000.**

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 **pari a 0,07 mc/s nei mesi da maggio a settembre e pari a 0,09 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile** sulla base di quanto previsto dal parere dell'Autorità di Bacino e dal Piano di Gestione e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo,

uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 648/2017;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolari della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Il concessionario è obbligato a predisporre un programma di monitoraggi qualitativi da sottoporre a validazione da parte del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna, previa trasmissione al SAC competente entro tre mesi dal ritiro della presente concessione;

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario non può utilizzare contemporaneamente i tre punti di presa e non può eccedere le quantità massime di prelievo concesse.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o

alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della struttura gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

La Struttura concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. La Struttura concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. L'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo venturimetro o altri da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.**

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella DGR 2549/2016 relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.